

**Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali**

Avvocato Alessandro Avagliano

procedimento n. 17/GS/2016/J

nella seduta del 19 / 12 / 2016

- Visto il rapporto disciplinare relativo al Campionato Italiano a Squadre disputatosi in data 26.11.2016 a Monza;
- considerato che da tale rapporto disciplinare appaiono emergere comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Lorenzo Todini (matricola 80036) tesserato quale atleta della società A.S.D. Judo Kodokan S. Angelo in occasione della sopracitata manifestazione il quale: *“verso la fine dell'incontro trascinava l'avversario con le braccia per poi cercare di colpirlo volontariamente con una ginocchiata al volto”*. Tale gesto veniva sanzionato con un Hanoskumake;
- considerato che a seguito di tale comportamento appare configurarsi anche la ipotesi di responsabilità oggettiva della società A.S.D. Judo Kodokan S. Angelo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento di Giustizia;
- visto il provvedimento adottato da questo Giudice Sportivo in data 01.12.2016 di fissazione di pronuncia dei provvedimenti di propria competenza;
- lette le due note difensive spedite entrambe in data 09.12.2016 e pervenute entrambe in data 15.12.2016 da parte della A.S.D. Judo Kodokan S. Angelo e dell'atleta Lorenzo Todini, dalle quali, a prescindere dalla loro tempestività, emerge, tra l'altro, il sincero pentimento di quest'ultimo nonché una apprezzabile ferma presa di posizione della società avverso il comportamento dallo stesso posto in essere ed oggetto del presente procedimento con conseguente decisione societaria di squalificarlo fino al 31.12.2016;
- considerato che i rapporti degli Ufficiali di Gara assumono valore di prova privilegiata i cui contenuti sono stati comunque confermati dagli stessi soggetti interessati;
- considerato che il comportamento sopra descritto costituisce violazione della normativa federale ed in particolare dell'art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia;

- considerato che ai fini di una corretta commisurazione delle relative sanzioni questo Giudice dovrà tener conto di quanto espresso nelle sopracitate memorie difensive, con l'auspicio che il Todini non ripeta più in futuro tali comportamenti;
- visti gli art. 13, 24, 25 e 41, comma 1, del Regolamento di Giustizia;

d e c i d e

- di comminare al tesserato Lorenzo Todini (matricola 80036) la sanzione della squalifica fino al 31.12.2016;
- di comminare alla società A.S.D. Judo Kodokan S. Angelo la sanzione della ammonizione.

Invita la Segreteria a comunicare senza indugio il presente provvedimento ai soggetti interessati ed a provvedere alla sua pubblicazione.

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Avagliano

